n. R.G. 1343/2021



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Prima Civile

nella persona dei magistrati:

Domenico BONARETTI Presidente

Serena BACCOLINI Consigliere rel. est.

Silvia BRAT Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 1343/2021 promossa in grado di appello

da

FARMACIA VITA sas del dottor NUNZIO LAURIA & C. C.F. 07560930963 VITA ANNA PALMERI C.F. PLMVNN51S49C130N

GIUSEPPE LORIS LAURIA C.F. LRAGPP79S13C351C

NUNZIO LAURIA C.F. LRANNZ50L26E854V

elettivamente domiciliati in Corso Archinti, n. 100, LODI presso gli studi dell'Avv. Luca Ciccarelli e dall'Avv. Alessandro Boienti che li rappresentano e difendono anche disgiuntamente e/o alternativamente, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello

APPELLANTI

contro

GIULIA LIBERTI C.F. LBRGLI47P44C555S

elettivamente domiciliata in Via Solferino, 69 LODI presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bianchini che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE



OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 538/2020 emessa dal Tribunale di Lodi in data 18/11/2020.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per gli appellanti FARMACIA VITA S.A.S. del dottor NUNZIO LAURIA & C. e altri: "PRELIMINARMENTE, accertare e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e segnatamente del Tribunale di Lodi e, per l'effetto, visto l'art. 353 c.p.c., rimettere le parti a detto giudice dinanzi al quale si intendono fin da ora riproposte le sotto riportate conclusioni; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Qualora la Corte ritenga di decidere la causa nel merito, previo riconoscimento della sopracitata sussistenza della giurisdizione ordinaria, accogliere nel merito le seguenti CONCLUSIONI §§ A.1) In principalità: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto di compravendita di farmacia e dispensari per cui è causa, stipulato con atto a rogito Notaio Dott. ROBERTO DINI il 10 ottobre 2011; §§ A.2) per l'effetto: ridurre o dichiarare parzialmente non dovuto il prezzo di acquisto ivi convenuto, in relazione al prezzo e/o valore dei componenti aziendali e/o comunque degli elementi compravenduti nella misura che detto prezzo e/o valore risulterà di giustizia o secondo equità, ovvero, in subordine, in relazione e proporzione al prezzo e/o valore del dispensario di GALGAGNANO nella misura che detto prezzo e/o valore risulterà di giustizia o secondo equità; §§ A.3) condannare la signora GIULIA LIBERTI a restituire alla FARMACIA VITA s.a.s. del Dottor NUNZIO LAURIA & C. l'importo indebitamente percepito corrispondente a tale differenza di prezzo e/o valore, nella misura che risulterà di giustizia o secondo equità; §§ A.4): ACCERTARE E DICHIARARE in ogni caso e comunque venga qualificata la domanda, che nulla è più dovuto alla signora GIULIA LIBERTI dalla FARMACIA VITA s.a.s. del Dottor NUNZIO LAURIA & C. (già FARMACIA VITA s.n.c. della Dr.ssa PALMERI VITA ANNA & C.) e/o dai Signori DOTT.SSA VITA ANNA PALMERJ, DOTT. GIUSEPPE LORIS LAURIA, DOTT. NUNZIO LAURIA, in relazione al contratto per cui è causa; A.S.) CONDANNARE la signora GIULIA LIBERTI, in ogni caso e comunque venga qualificata la domanda, al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale a favore della FARMACIA VITA s.a.s. e/o delle altre parti appellanti, ognuna per la parte di spettanza, danno della natura e misura che risulterà di giustizia o secondo equità, tenuto conto anche della perdita permanente di volume d'affari e/o della perdita di migliore occasione di acquisto di altra farmacia, nonché di ogni altra rilevante Circostanza ivi compreso il comportamento della venditrice. § B (in subordine al § A) §§ B.1) ACCERTARE E DICHIARARE che la signora GIULIA LIBERTI ha,



prima del rogito, consapevolmente e volontariamente taciuto all'acquirente la circostanza concernente l'interesse del titolare della farmacia di CERVIGNANO sul dispensario farmaceutico di GALGAGNANO, come argomentato e descritto in narrativa; §§ B.2) ACCERTARE E DICHIARARE che, in difetto di detta reticenza e/o omissione della venditrice, l'acquirente non avrebbe contrattato, ovvero avrebbe contrattato a condizioni diverse ed al minor prezzo che risulterà di giustizia o secondo equità, sottratta l'incidenza di prezzo e/o valore attribuibile al dispensario di GALGAGNANO sul totale di cui al contratto per cui è causa, incidenza quale risulterà secondo giustizia o equità; §§ B.3) per l'effetto: ANNULLARE per dolo, in tutto o alternativamente - in parte, il contratto di compravendita di farmacia e dispensari per cui è causa, stipulato con atto Notaio Dottor ROBERTO DINI in data 10 ottobre 2011, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo riscosso in misura totale o in caso di annullamento parziale — in misura parziale e proporzionale all'incidenza, quale risulterà secondo giustizia o equità, di tale annullamento sul prezzo e/o valore dell'azienda venduta; in subordine, ridurre il prezzo di acquisto convenuto nel sopracitato contratto di compravendita per cui è causa, in relazione e/o proporzione al prezzo e/o valore del dispensario di GALGAGNANO, quale risulterà secondo giustizia o equità; §§ B.4) condannare la signora GIULIA LIBERTI a restituire alla FARMACIA VITA s.a.s. del Dottor NUNZIO LAURIA & C. l'importo corrispondente a tale differenza di prezzo e/o valore, nella misura che risulterà di giustizia o secondo equità; §§ B.5 ACCERTARE E DICHIARARE in tutti i casi e comunque venga qualificata la domanda, che nulla è più dovuto alla signora GIULIA LIBERTI dalla FARMACIA VITA s.a.s. del Dottor NUNZIO LAURIA & C. (già FARMACIA VITA s.n.c. della Dr.ssa PALMERI VITA ANNA & C.) e/o dai Signori DOTT.SSA VITA ANNA PALMERI, DOTT. GIUSEPPE LORIS LAURIA, DOTT. NUNZIO LAURIA, in relazione al contratto per cui è causa; §§ B.6) CONDANNARE LA signora GIULIA LIBERTI, in tutti i casi e comunque venga qualificata la domanda, al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale a favore della FARMACIA VITA s.a.s. e/o delle altre parti attrici/appellanti ognuna per la parte di spettanza, danno della natura e misura che risulterà di giustizia o secondo equità, tenuto conto anche della perdita permanente di volume d'affari e/o della perdita di migliore occasione di acquisto di altra farmacia, nonché di ogni altra rilevante circostanza ivi compreso il comportamento della venditrice; In subordine ai §§ B.1.), B.2.), B.3.), B.4.), B.5), B6). §§ B.7) ACCERTARE E DICHIARARE l'esistenza di un errore essenziale dell'acquirente e riconoscibile dall'altra parte (venditrice), o ad essa noto, circa la commerciabilità dei dispensari



farmaceutici e/o l'assenza di interesse di altri farmacisti sul dispensario di Galgagnano; §§ B.8) per l'effetto: ANNULLARE per errore, in tutto o - alternativamente - in parte, il contratto di compravendita di farmacia e dispensari per cui è causa, stipulato con atto Notaio Dottor ROBERTO DINI in data 10 ottobre 2011, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo riscosso in misura totale o — in caso di annullamento parziale — in misura parziale e proporzionale all'incidenza, quale risulterà secondo giustizia o equità, di tale annullamento sul prezzo e/o valore dell'azienda venduta; in subordine, ridurre il prezzo di acquisto convenuto nel contratto per cui è causa in proporzione al prezzo e/o valore del dispensario di GALGAGNANO, quale risulterà secondo giustizia o equità; §§ B.9) condannare la signora GIULIA LIBERTI a restituire alla FARMACIA VITA s.a.s. del Dottor NUNZIO LAURIA & C. l'importo corrispondente a tale differenza di prezzo e/o valore nella misura che risulterà di giustizia o secondo equità; §§ B.10): ACCERTARE E DICHIARARE, in tutti i casi e comunque venga qualificata la domanda, che nulla è più dovuto alla signora GIULIA LIBERTI dalla FARMACIA VITA s.a.s. del Dottor NUNZIO LAURIA & C. (già FARMACIA VITA s.n.c. della Dr.ssa PALMERI VITA ANNA & C.) e/o dai Signori DOTT.SSA VITA ANNA PALMERI, DOTT. GIUSEPPE LORIS LAURIA, DOTT. NUNZIO LAURIA, in relazione al contratto per cui è causa; §§ B.11) CONDANNARE la signora GIULIA LIBERTI, in tutti i casi e comunque venga qualificata la domanda, al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale a favore della FARMACIA VITA s.a.s. e/o delle altre parti attrici/appellanti ognuna per la parte di spettanza, danno della natura e misura che risulterà di giustizia o, in subordine, secondo equità, tenuto conto della perdita permanente di volume d'affari e/o della perdita di migliore occasione di acquisto di altra farmacia, nonché dl ogni altra rilevante circostanza ivi compreso il comportamento della venditrice. § C IN ULTERIORE SUBORDINE ai §§ A e B) §§ C.1) ACCERTARE E DICHIARARE il mancato avveramento, in relazione alla mancata assegnazione e in generale alla posizione del dispensario di GALGAGNANO, della condizione sospensiva, stipulata all'art. 8.1. del contratto di compravendita di farmacia e dispensari per cui è causa, stipulato con atto Notaio Dottor ROBERTO DINI in data 10 ottobre 2011, del rilascio del provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività ceduta e/o del riconoscimento del trasferimento della proprietà della farmacia; §§ C.2) PER L'EFFETTO: ridurre il prezzo di acquisto dell'attività di farmacia ceduta, in proporzione al prezzo e/o valore del predetto dispensario nella misura che risulterà secondo giustizia o equità, ovvero, in subordine accertare e dichiarare detta riduzione di prezzo e/o valore; §§ C.3) CONDANNARE o comunque, in



subordine, dichiarare tenuta la signora GIULIA LIBERTI a restituire alla FARMACIA VITA s.a.s. l'importo corrispondente a tale differenza di prezzo e/o valore nella misura che risulterà di giustizia o secondo equità; §§ C.4) ACCERTARE E DICHIARARE, in ogni caso e comunque venga qualificata la domanda, che nulla è più dovuto alla signora GIULIA LIBERTI dalla FARMACIA VITA s.a.s. del Dottor NUNZIO LAURIA & C. (già FARMACIA VITA s.n.c. della Dr.ssa PALMERI VITA ANNA & C.) e/o dai Signori DOTT.SSA VITA ANNA PALMERI, DOTT. GIUSEPPE LORIS LAURIA, DOTT. NUNZIO LAURIA, in relazione al contratto per cui è causa.§ D CONDANNARE la signora GIULIA LIBERTI, in tutti i casi e comunque venga qualificata la domanda e qualunque sia il titolo di responsabilità (contrattuale o precontrattuale o da contatto sociale o extracontrattuale o ex lege), al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale a favore della FARMACIA VITA s.a.s. e/o delle altre parti attrici/appellanti ognuna per la parte di spettanza, danno della natura e misura che risulterà di giustizia o, in subordine, secondo equità, tenuto conto di ogni rilevante circostanza ivi compreso il comportamento della venditrice. Con vittoria di spese, compensi, oltre (accessori, IVA e CPA. IN VIA ISTRUTTORIA: si producono e si richiamano tutti i documenti già prodotti con l'atto di citazione e le memorie, nonché tutte le istanze istruttorie che, partitamente, si ribadiscono di seguito. Si allegano i seguenti documenti: atto Notaio Dottor ROBERTO DINI, rep. 54.273/11 .303 in data 10 ottobre 2011, (DOC. 1); autorizzazione n. 36/2010 ASL del 05.02,2010: a11'erede del Dottor MORTARI alla gestione provvisoria (DOC. 2); bilancio 2011 della FARMACIA LIBERTI (DOC. 3); RISPOSTA DEL COMUNE in data 2 dicembre 2009, menzionante la prima richiesta del Dottor LEGNAZZI in data 11/11/2009 (prot. 5986) per assegnazione dispensario (DOC. 4); seconda richiesta del Dottor LEGNAZZI in data 14.7.2011 (DOC. 5); Domanda di arbitrato (DOC. 6); Lodo negoziale (DOC. 7); cartina del Comune di Mulazzano e della Frazione di Cassino D'Alberi (DOC. 8); 20-24.10.2011: risposta Regione e richiesta di istruttoria al Comune di Galgagnano (LO) (DOC. 9); richiesta chiarimenti da parte del COMUNE relativamente alla situazione del dispensario (DOC. 10); RISPOSTA Comune di GALGAGNANO alla Regione in e al Dott. LEGNAZZI, ordine alla situazione del dispensario (DOC. 11); decreto di affidamento al dottor Legnazzi (DOC. 12); ricevute di pagamento anticipato di C 300mila (DOC. 13); elaborazione della CON. S.A.I.T. relativamente al valore medio per ricetta relativo all'intero compendio della farmacia e dei dispensari da ottobrenovembre 2011 a febbraio 2012 e ad agosto 2011 (DOC. 14); Stima FEDERFARMA sulla spesa farmaceutica nel 2014 (15); Elaborazione peritale di stima sul Dispensarlo

di GALGAGNANO del Dr. Marino MASCHERONI i cui allegati si considerano quali allegati anche alla presente memoria (DOC. 16 con in allegato l6 A e 16 B: numero e costo medio ricetta da novembre 2011 ad agosto 2012 e che viene prodotto anche telematicamente con la presente memoria); N. 166 ricette relative al Dispensario di Cassino D'Alberi, campione dal 24 luglio 2015 al 3/4 agosto 2015, con cancellazione sulle fotocopie dei nomi degli utenti (DOC. 17 A e 17 B, depositato in via telematica unitamente alla presente memoria); registro prima nota dei corrispettivi 2011 per la farmacia di Mulazzano, Dispensari di Cassino D'Alberi, Quartiano, Galgagnano (DOC. 18); registro prima nota dei corrispettivi 2012 per la farmacia di Mulazzano, Dispensari di Cassino D'Alberi, Quartiano, Galgagnano (per quest'ultimo fono al 4 febbraio 2012) (DOC. 19); registro prima nota dei corrispettivi 2013 per la farmacia di Mulazzano, Dispensari di Cassino D'Alberi, Quartiano (DOC. 20); registro prima nota dei corrispettivi 2014 per la farmacia di Mulazzano, Dispensati di Cassino D'Alberi, Quartiano (DOC. 21); registro prima nota dei corrispettivi 2015 per la farmacia di Mulazzano, Dispensari di Cassino D'Alberi, Quartiano (DOC. 22); registro prima nota dei corrispettivi 2016 per la farmacia di Mulazzano, Dispensari di Cassino D'Alberi, Quartiano (DOC. 23); Cedolini ASL 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (DOC. 24); Copia registro IVA corrispettivi 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (DOC. 25/A); Copia registro IVA acquisti 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (DOC. 25/B); Copia libro giornale dall'anno 2011 al 2015 (DOC. 26); copia libro degli inventari elaborato e stampato 2011-2015 (DOC. 27); copia bilanci 2011-2015 (DOC. 28); copia schede contabilipartitari 2011-2015 (DOC. 29); copia contratto di finanziamento ipotecario 034/00001012 FARBANCA S.P.A. e quietanze di pagamento (DOC. 30); coppia DCR (distinta contabile riepilogativa) 2011-2016 (DOC. 31); copia atto di trasformazione della FARMACIA VITA s.n.c. in FARMACIA VITA S.a.s. rep. 54.492 — Raccolta 11.399 (DOC. 32); Deliberazione ASL nr. 341 del 28 ottobre 2011 (DOC. 33); copia modello unico SP/Irap/Dichiarazione IVA 2011-2015 (DOC. 34); copia modello unico PF LAURIA NUNZIO, PALMERI VITA ANNA, LAURIA GIUSEPPE, dal 2011 al 2015 (DOC. 35); Tabella composizione demografica della popolazione di Mulazzano e di Galgagnano (DOC. 36); Turni e denominazione dei medici che operano l'ambulatorio medico comunale di Galgagnano (DOC. 37). Si richiede l'ammissione di consulenza tecnica contabile finalizzata alla conferma dei valori sopra delineati quali indicatori dei ricavi attribuibili ai singoli dispensari, del valore dell'azienda di farmacia oggetto del contratto, dell'applicazione del criterio della moltiplicazione del bilancio annuo moltiplicato per il coefficiente di 1,86 (uno virgola ottantasei) ai fini della



determinazione del prezzo e di quant'altro di rilevanza ai fini della determinazione della diminuzione di valore del compendio aziendale stesso per il venir meno del valore dei dispensari o, comunque, del dispensario di GALGAGNANO. Si richiede fin da ora che venga identificato come consulente un commercialista esperto del settore farmaceutico attesa la specificità dell'attività oggetto del contratto per cui è causa. Si richiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio contabile finalizzata a verificare l'incidenza dei ricavi mensili e/o annuali provenienti dai dispensari rispetto a quelli della farmacia per cui è causa, con particolare riferimento ai ricavi da corrispettivi e da ricette riferiti o riferibili al dispensario di Galgagnano, alla stima del minor valore del compendio ceduto per effetto del venir meno di detti ricavi relativi a Galgagnano; del mancato guadagno calcolato a oggi e di quello preventivabile nei prossimi trenta anni o quell'altro periodo che il Giudice riterrà congruo, del criterio di determinazione del prezzo di vendita alla luce dell'applicazione del coefficiente di 1,86 sul ricavo annuo dell'ultimo esercizio precedente la vendita. A tale fine si indica come base ai fini (le1la richiesta consulenza la documentazione contabile sopra elencata e la allegata consulenza tecnica del Dottor MASCHERONJ con la ricostruzione anche quantitativa del minor valore legato al venir meno del dispensario. Si richiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1. VERO CHE nel corso della prima seduta dinanzi al Collegio arbitrale composto dagli arbitri AVV. GIUSEPPE CAMPI, DOTT. GIANANGELO COCCHI, DOTT. GIORGIO DE ANGELI, la signora GIULIA LIBERTI dichiarava di aver saputo, prima della stipula dell'interesse del titolare della Farmacia di CERVIGNANO, Dottor LEGNAZZI, sul Dispensario di GALGAGNANO per cui è causa. TESTI: Avv. GIUSEPPE CAMPI, presidente del Collegio arbitrale, Via Besana n.11, MILANO; DOTTOR GIANANGELO COCCHI, Via Dante Alighieri n.70, 20811 Cesano Maderno (Mi), arbitro; DOTTOR GIORGIO DE ANGELI, Via Buonarroti n. 5, MILANO, arbitro; Avv. MARINA PIATTI, Via Besana n.11, MILANO, segretaria del Collegio arbitrale. 2. VERO CHE la signora GIULIA LIBERTI, in sede di stipulazione dinanzi al Notaio Dottor Roberto Dini ometteva di avvisare la parte acquirente della circostanza di cui al capitolo precedente. TESTI: Notaio Dottor Roberto DINI, Via Cerva n.22, 20122 Milano. 3.VERO CHE la signora GIULIA LIBERTI prima della stipulazione dell'atto si recava ripetutamente in Comune a GALGAGNANO per chiedere all'allora Sindaco notizie circa la richiesta del Dottor LEGNAZZI, titolare della Farmacia di Cervignano D'Adda, di vedersi assegnato il Dispensario di Galgagnano. TESTI: ex Sindaco del Comune di Galgagnano, sig. STEFANO GIANNINI, signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENTINI, entrambe presso il Comune



di GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANI, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO. 4.VERO CHE nella primavera del 2011, la signora GIULIA LIBERTI aveva interrotto la prima trattativa con la FARMACIA VITA s.n.c. avendo individuato un possibile acquirente poi ritiratosi che pareva disposto a pagare tutto il prezzo in unica soluzione, avendo dichiarato al Dottor LAURIA di non volere concedere dilazioni di pagamento. TESTI: Dr.ssa Enrica LAURIA, Via Sforza n. 19, 26900 LODI. 5.VERO CHE il Dottor LAURIA e la FARMACIA 'VITA' erano in trattativa, dalla tarda primavera del 2011, per l'acquisto della Farmacia GASTALDI di Lodi. TESTI: Avv. Giuseppe CARTENI, Corso Roma n. 60, 26900 LODI; 6.VERO CHE la trattativa proseguita fino al mese dl settembre 2011. TESTI: Avv. Giuseppe CARTENI, Corso Roma n. 60, 26900 LODI; 7. VERO CHE questa trattativa era giunta all'esame dei bilanci; TESTI: Avv. Giuseppe CARTENI, Corso Roma, 60 26900 LODI; 8. RICONOSCE IL TESTE la richiesta di assegnazione del 2009 (DOC. 4) e del 201 l (DOC. 5) che gli si rammostra. TESTI: ex Sindaco del Comune di Galgagnano, sig. STEFANO GIANNINI, signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENTINI, entrambe presso il Comune di GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANI, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO. 9.VERO CHE nel settembre 2011, nell'imminenza della decadenza dall'autorizzazione all'esercizio degli eredi del Dottor MORTALI rispetto alla data della vendita, la signora GIULIA LIBERTI ricontattava, il Dottor LAURIA chiedendo gli di riprendere le trattative finalizzate alla vendita della farmacia di Mulazzano. TESTI: Dr.ssa Enrica LAURIA, Via Sforza, n. 19, 26900 LODI. 10.VERO CHE l'ASL DI Lodi — Servizio farmaceutico doveva per legge disporre la decadenza nell'ottobre 2011 dall'esercizio provvisorio dell'attività di farmacia per l'erede del Dottor MORTARI. TESTI: sig.ra PAOLA DECIO. Via Libertà, 26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO) presso Servizio farmaceutico Azienda ASL LODI; Dr.ssa LILIANA BURZILLERI, Servizio farmaceutico della Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, Palazzo Lombardia 1, Milano; 11. VERO CHE il dispensario di Galgagnano lavorava anche di sabato. TESTI: Dr.ssa Enrica LAURIA, Via Sforza n. 19, 26900 LODI; ex Sindaco del Comune di Galgagnano, sig. STEFANO GIANNINI, signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENT1NI, entrambe presso il Comune di GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANI, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO.



11. VERO CHE la FARMACIA VITA S.a.s., opera a conduzione familiare e che il Dottor LAURIA, la moglie e i due figli sono tutti farmacisti e impegnati nell'azienda e ha un solo dipendente, figlio della signora GIULIA LIBERTI. TESTI: Dr.ssa Enrica LAURIA, Via Sforza n. 19, 26900 LODI;12.VERO CHE i professionisti associati nella FARMACIA VITA s.a.s. e nella precedente società non hanno mai operato nella zona settentrionale del Lodigiano ove si trovano Mulazzano e Cervignano ma solo nella zona sud al confine con la Provincia di Cremona a BERTONICO. TESTI: sig.ra PAOLA DECIO, Via Libertà, 2823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO) presso Servizio farmaceutico Azienda ASL LODI; 13.VERO CHE la signora GIULIA LIBERTI insisteva affinché la vendita fosse perfezionata in pochi giorni, poiché era imminente (12 ottobre 2011) la fine dell'autorizzazione biennale a suo favore quale erede del Dottor MORTARI. TESTI: Notaio Dottor Roberto DINI, Via Cerva 22, 20122 Milano; Sig.ra PAOLA DECIO, Via Libertà, 26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO) presso Servizio farmaceutico Azienda ASL LODI; 14. VERO CHE il Dottor NUNZIO LAURIA, a dicembre 2011, riceveva una telefonata della Dr.ssa BURZILLERI, Dirigente della Regione Lombardia Assessorato alla Sanità, che gli riferiva che: "Il Dottor LEGNAZZI ha fatto richiesta di gestione ed essendo la farmacia più vicina gli tocca con preferenza". TESTI: Dr.ssa LILIANA BURZILLERI, Servizio farmaceutico della Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, Palazzo Lombardia 1, Milano; 15. VERO CHE il Dottor LAURIA manifestava al funzionario la propria sorpresa per l'accaduto. TESTI: Dr.ssa LILIANA BURZILLERI, Servizio farmaceutico della Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, Palazzo Lombardia 1, Milano; 16. VERO CHE solo alla fine del 2014, il Dottor LAURIA apprendeva dall'ASL che il Dottor LEGNAZZI aveva richiesto fin dal 2009 l'assegnazione del dispensario di GALGAGNANO e richiedeva l'accesso agli atti dell'ASL e del Comune di GALGAGNANO. TESTI: Notaio Dottor Roberto DINI, Via Cerva 22, 20122 Milano; sig.ra PAOLA DECIO, Via Libertà, 26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO) presso Servizio farmaceutico Azienda ASL LODI; signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENT1NI, entrambe presso il Comune GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANI, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO. Ci si oppone all'ammissione del capitolo di prova proposto da parte convenuta a pagina 37 della comparsa di costituzione e risposta in quanto irrilevante poiché riferito a circostanze di due mesi successive alla vendita della farmacia. In denegata ipotesi di ammissione, si richiede ammettersi prova contraria con i seguenti testi: lo stesso ex Sindaco, sig. STEFANO GIANNINI; signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENTINI,



entrambe presso il Comune di GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANI, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO; Dr.ssa Enrica LAURIA, Via Sforza n. 19, 26900 LODI. Si richiede ammettersi sul punto prova per testi sulla seguente circostanza: 17. VERO CHE nel dicembre 2011, a seguito della telefonata della Dr.ssa LILIANA BURZILLERI di cui al precedente CAP. 16, il Dottor NUNZIO LAURIA si recava dal Sindaco pro-tempore di GALGAGNANO, signor STEFANO G1ANN1N1, riferendogli di avere saputo dalla Regione della richiesta di assegnazione del Dispensario dl GALGAGNANO da parte del farmacista di CERVIGNANO D'ADDA; TESTI: ex Sindaco del Comune di Galgagnano, sig. STEFANO GIANNINI, signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENTINI, entrambe presso il Comune di GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANI, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO. 18.VERO CHE il Dottor NUNZIO LAURIA manifestava la propria sorpresa e il proprio disappunto per l'accaduto, sottolineando l'importanza del Dispensario per la farmacia e il suo interesse al dispensario stesso. TESTI: ex Sindaco del Comune di Galgagnano, sig. STEFANO GIANNINI, signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENTINI, entrambe presso il Comune di GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANI, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO. 19. VERO CHE il Sindaco manifestò nell'occasione il proprio rammarico per tale nuova assegnazione dichiarando anzi la propria soddisfazione per il modo in cui la FARMACIA VITA aveva intrapreso la gestione del locale dispensario. TESTI: ex Sindaco del Comune di Galgagnano, sig. STEFANO GIANNINI, signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENTINI, entrambe presso il Comune di GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANI, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO. Ci si oppone all'ammissione dei seguenti capitoli di prova di controparte: CAP. A e B attengono a circostanze da provarsi documentalmente, il primo producendo una denuncia di successione, il secondo è già oggetto di documenti in atti; CAP. C: è incontestato CAP. D: si richiede, in denegata ipotesi di ammissione, prova contraria; CAP. F: E'irrilevante; CAP. G: È irrilevante; cap. H) È irrilevante. In denegata ipotesi di ammissione, si richiede, a prova contraria, l'ammissione a confutazione sul seguente capitolo: 1)VERO CHE il Dottor PIERLUIGI MARIANO, il 10 ottobre 2011, giorno della stipulazione dell'atto di vendita della Farmacia di Mulazzano, non era materialmente presente alla lettura dinanzi al notaio Dottor ROBERTO DINI ma si stava occupando, in locale attiguo, della effettuazione del



bonifico a favore della signora e delle formalità del mutuo di concerto col funzionario della FARBANCA, Dottor PAOLINI, pure presente. TESTE: Dr. PIERLUIGI MARIANO; Notaio Dr. Roberto DINI, Via Cerva 22, 20122 Milano; CAP. I) irrilevante; CAP. J) Il capitolo è inammissibile in quanto un rapporto di lavoro deve essere provato documentalmente; CAP. K) È generico il volume di affari deve essere oggetto di prova documentale. In ogni caso si richiede di essere ammessi a prova contraria sul medesimo capitolo (in denegata ipotesi di ammissione) con i seguenti testi. TESTI: Dottor: AGOSTINO CARIONI, Via della Chiesa 6, CERVIGNANO; Dottor FIOCCHI EUGENIO, Piazza della Spiga, 3, MONTANASO LOMBARDO, medici che operano a orari diversi presso l'ambulatorio medico comunale di Galgagnano; Dr.ssa BARBARA SALATI presso Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO; Dottor TIZIANO TOSI presso il Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO Si richiede, non solo in denegata ipotesi di ammissione del capitolo ma in ogni caso, di essere ammessi alla prova testimoniale - da ritenersi contraria e a confutazione in quanto di contenuto attualmente e logicamente contrario a quello del capitolo stesso e della relativa circostanza dedotta da controparte - sui seguenti capitoli: II) VERO CHE il numero di ricette presentate presso il dispensario di GALGAGNANO, nel periodo da febbraio 2012 a febbraio 2017, è sempre stato di circa 18 ricette giornaliere: TESTI: Dottor: AGOSTINO CARIONI, Via della Chiesa, 6, CERVIGNANO; Dottor FIOCCHI EUGENIO, Piazza della Spiga, 3, MONTANASO LOMBARDO, medici che operano a orari diversi presso l'ambulatorio medico comunale di Galgagnano; Dr.ssa BARBARA SALATI presso Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO; Dottor TIZIANO TOSI presso il Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO III)VERO CHE dal 2012 opero come medico di famiglia/pediatra presso l'ambulatorio comunale di GALGAGNANO e/o presso il Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO. TESTI: Dottor: AGOSTINO CARIONI, Via della Chiesa, 6, CERVIGNANO; Dottor FIOCCHI EUGENIO, Piazza della Spiga, 3, MONTANASO LOMBARDO, medici che operano a orari diversi presso l'ambulatorio medico comunale di Galgagnano; Dr.ssa BARBARA SALATI presso Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO; Dottor TIZIANO TOSI presso il Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO IV)VERO CHE Il numero di ricette prescritte presso l'ambulatorio comunale di GALGAGNANO e Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO, con riferimento al periodo da febbraio 2012 a febbraio 2017, è sempre stato di circa 18 ricette giornaliere. TESTI: Dottor: AGOSTINO CARIONI Via della Chiesa, 6, CERVIGNANO; Dottor FIOCCHI EUGENIO, Piazza della Spiga, 3, MONTANASO LOMBARDO, medici che operano a



orari diversi presso l'ambulatorio medico comunale di Galgagnano; Dr.ssa BARBARA SALATI presso Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO; Dottor TIZIANO TOSI presso il Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO V) DICA IL TESTE quante ricette giornaliere vengono prescritte presso l'ambulatorio comunale di GALGAGNANO, con riferimento al periodo da febbraio 2012 a febbraio 2017. TESTI: Dottor: AGOSTINO CARIONI, Via della Chiesa, 6, CERVIGNANO; Dottor FIOCCHI EUGENIO, Piazza della Spiga, 3, MONTANASO LOMBARDO, medici che operano a orari diversi presso l'ambulatorio medico comunale di Galgagnano; Dr.ssa BARBARA SALATI presso Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO; Dottor TIZIANO TOSI presso il Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO VI)DICA IL TESTE quante ricette giornaliere vengono prescritte presso il Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO, con riferimento al periodo da febbraio 2012 a febbraio 2017. TESTI: Dottor: AGOSTINO CARIONI, Via della Chiesa, 6, CERVIGNANO; Dottor FIOCCHI EUGENIO, Piazza della Spiga, 3, MONTANASO LOMBARDO, medici che operano a orari diversi presso l'ambulatorio medico comunale di Galgagnano; Dr.ssa BARBARA SALATI presso Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO; Dottor TIZIANO TOSI presso il Centro medico di Via Monzasca a GALGAGNANO. Ci si oppone all'ammissione del capitolo di prova a pag. 37 della comparsa di risposta divenuto capitolo sub L) nella memoria istruttoria di parte convenuta, in quanto irrilevante poiché riferito a circostanze di due mesi successive alla vendita della farmacia. 11 capitolo non contiene, nemmeno nella prospettazione che ne dà la difesa di parte convenuta, l'ipotesi che il Dottor LAURIA sapesse della domanda del Dottor LEGNAZZI prima o contestualmente all'atto di vendita. In denegata ipotesi di ammissione del capitolo stesso, si richiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testi: lo stesso ex Sindaco, sig. STEFANO GIANNINI; signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENTINI, entrambe presso il Comune di GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANI, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO; Dr.ssa Enrica LAURIA, Via Sforza n. 19, 26900 LODI. Si ribadiscono - anche a confutazione e prova contraria sul predetto capitolo - sul punto le già formulate richieste di prova per testi sulle seguenti circostanze corrispondenti ai capitoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 della seconda memoria di parte attrice: 15. VERO CHE il Dottor NUNZIO LAURIA, a dicembre 2011, riceveva una telefonata della Dr.ssa LILIANA BURZILLERI, Dirigente della Regione Lombardia Assessorato alla Sanità, che gli riferiva che: "Il Dottor LEGNAZZI ha fatto richiesta di gestione ed essendo la farmacia più vicina gli tocca con preferenza".



TESTI: Dr.ssa LILIANA BURZILLERI, Servizio farmaceutico della Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, Palazzo Lombardia 1, Milano; 16.VERO CHE il Dottor LAURIA manifestava al predetto funzionario la propria sorpresa per l'accaduto. TESTI: Dr.ssa LILIANA BURZILLERI, Servizio farmaceutico della Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, Palazzo Lombardia 1, Milano; 17.VERO CHE solo alla fine del 2014, il Dottor LAURIA apprendeva dall'ASL che, fin dal 2009, il Dottor LEGNAZZI aveva richiesto l'assegnazione del dispensario di GALGAGNANO e richiedeva l'accesso agli atti dell'ASL e del Comune di GALGAGNANO. TESTI: Notaio Dottor Roberto DIN1, Via Cerva 22, 20122 Milano; sig.ra PAOLA DECIO, Via Libertà, 26823 CASTIGLIONE D'ADDA (LO) presso Servizio farmaceutico Azienda ASL LODI; signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENTINI, entrambe presso il Comune di GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANI, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO. 18.VERO CHE nel dicembre 2011, a seguito della telefonata della Dr.ssa LILIANA BURZILLERI di cui al precedente CAP. 16, il Dottor NUNZIO LAURIA si recava dal Sindaco protempore di GALGAGNANO, Signor STEFANO GIANNINI, riferendogli di avere saputo dalla Regione della richiesta di assegnazione del Dispensario di GALGAGNANO da parte del farmacista di CERVIGNANO D'ADDA; TESTI: ex Sindaco del Comune di Galgagnano, sig. STEFANO GIANNINI, signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENTINI, entrambe presso il Comune di GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANI, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO. 19. VERO CHE il Dottor NUNZIO LAURIA manifestava la propria sorpresa e il proprio disappunto per l'accaduto, sottolineando l'importanza del Dispensario per la farmacia e il suo interesse al dispensario stesso. TESTI: ex Sindaco del Comune di Galgagnano, sig. STEFANO GIANNINI, signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENTINI, entrambe presso il Comune di GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANJ, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO. VERO CHE il Sindaco manifestò nell'occasione il proprio rammarico per tale nuova assegnazione dichiarando anzi la propria soddisfazione per il modo in cui la FARMACIA VITA aveva intrapreso la gestione del locale dispensario. TESTI: ex Sindaco del Comune di Galgagnano, sig. STEFANO GIANNINI, signora Milena MARIOTTI e signora Mirella LEMENTINI, entrambe presso il Comune di GALGAGNANO, Geom. Laura PEVIANI, Cascina Rivoltelle, CAVENAGO D'ADDA (LO), nel 2011 e 2012 tecnico comunale del Comune di GALGAGNANO."



per l'appellata GIULIA LIBERTI: "Piaccia alla Ecc.ma Corte d' Appello contrariis rejectis - respingere la impugnazione ed ogni domanda ex adverso proposta, confermando la impugnata sentenza. - con il favore di spese e competenze di lite. In subordine A. anche in via di appello incidentale - condizionato all' accoglimento dell'appello principale ex adverso proposto - dichiarare il difetto di legittimazione processuale degli attori Dott.ssa Vita Anna Palmeri, Dott. Giuseppe Loris Lauria, Dott. Nunzio Lauria in ordine alle domande ex adverso proposte, quali individuate nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta; B. anche in via di appello incidentale - condizionato all' accoglimento dell'appello principale ex adverso proposto - dichiarare il difetto di interesse ad agire e/o il difetto di azione in capo agli attori / appellanti, e/o comunque dichiarare improponibile ogni e qualsiasi domanda da questi ultimi avanzata, in quanto già oggetto di controversia decisa con lodo contrattuale 8 ed ancora, anche per quanto occorra in via di appello incidentale, condizionato all' accoglimento dell' appello principale ex adverso proposto; respingere comunque ogni e qualsiasi domanda degli attori in quanto infondata in fatto D. dichiarare inammissibile e/o comunque improponibile - stante l'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale e del lodo contrattuale 8 marzo 2016 - ogni domanda nuova ex adverso avanzata; E. in via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi di caducazione totale del contratto: el. accertato e dichiarato il diritto delle parti al riequilibrio e/o ripristino della rispettiva situazione economica e patrimoniale antecedente la stipula del contratto, e dato atto della impossibilità di detto ripristino mediante restituzione in natura a favore della signora Liberti Giulia del bene da essa ceduto, condannare la Farmacia Vita Sas del Dott. Nunzio Lauria & C. al pagamento a favore della predetta convenuta / appellata / appellante incidentale, signora Liberti Giulia, dell' equivalente pecuniario della res altrimenti dovuta in restituzione, ovvero e con riserva di gravame, al pagamento a favore della predetta convenuta / appellata / appellante incidentale, di quell' altra somma che il Tribunale riterrà dovuta all' esito del giudizio, e da determinarsi occorrendo anche mediante valutazione equitativa, e solo in estremo subordine, e con riserva di gravame, laddove si ritenga di disporre la restituzione del bene in natura, condannare Farmacia Vita Sas del Dott. Nunzio Lauria & C. alla restituzione, alla predetta convenuta / appellata / appellante incidentale, della azienda oggetto del contratto di compravendita; condannare la Farmacia Vita Sas del Dott. Nunzio Lauria & C. al pagamento a favore della convenuta / appellata / appellante incidentale, signora Liberti Giulia, dei frutti



della azienda oggetto del contratto di compravendita a far tempo dal 28 ottobre 2011 (data dell' autorizzazione regionale all' esercizio della attività da parte della Farmacia Vita S.a.s. del Dottor Nunzio Lauria & C.) o da quell' altra data che sarà ritenuta di giustizia, sino al giorno della sentenza o in subordine della domanda giudiziale, nella misura che il Tribunale riterrà dovuta all' esito del giudizio, e da determinarsi occorrendo anche mediante valutazione equitativa; E3. altresì condannare la Farmacia Vita Sas del Dott. Nunzio Lauria & C. al pagamento a favore della convenuta / appellata / appellante incidentale , signora Liberti Giulia, dei frutti della cosa a far tempo dalla sentenza o in subordine dalla domanda giudiziale (intendendosi detto termine decorrente dalla data della sentenza laddove la condanna di cui al precedente capoverso abbia ad oggetto il periodo sino a tale data e dalla domanda giudiziale nell' altro caso) sino al giorno del pagamento dell' equivalente pecuniario sopra indicato, o comunque al ripristino della posizione giuridica della predetta convenuta / appellata / appellante incidentale al momento precedente la conclusione del contratto, e ciò con sentenza di condanna generica, con riserva di determinazione del quantum in separato giudizio; E4) ovvero e comunque - e con riserva di gravame - disporre il ripristino della posizione giuridica della convenuta / appellata / appellante incidentale, signora Liberti Giulia, al momento precedente la conclusione del contratto, comunque l'azione in tal senso proposta debba ritenersi nominata e su qualsivoglia titolo il Tribunale debba ritenere dovuto detto ripristino e ritenga esso debba essere conseguentemente attuato; F) in via riconvenzionale subordinata, nell' ipotesi di caducazione parziale del contratto; F1) accertato e dichiarato il diritto delle parti al riequilibrio e/o ripristino della rispettiva situazione economica e patrimoniale antecedente la stipula del contratto , e dato atto della impossibilità di detto ripristino mediante restituzione in natura a favore della signora Liberti Giulia di quanto oggetto delle declaratoria di caducazione parziale del contratto, condannare la Farmacia Vita Sas del Dott. Nunzio Lauria & C. al pagamento a favore della predetta convenuta / appellata / appellante incidentale, signora Liberti Giulia, dell'equivalente pecuniario della res altrimenti dovuta in restituzione, ovvero e con riserva di gravame di quell' altra somma che il Tribunale riterrà dovuta all' esito del giudizio, e da determinarsi occorrendo anche mediante valutazione equitativa; F2) condannare la Farmacia Vita Sas del Dott. Nunzio Lauria & C. al pagamento a favore della convenuta / appellata / appellante incidentale signora Liberti Giulia dei frutti del bene di cui al precedente punto F1. a far tempo dal 28 ottobre 2011 (data dell'autorizzazione regionale all' esercizio della attività da parte della Farmacia Vita S.a.s. del Dottor Nunzio Lauria & C.) o da quell' altra data che



sarà ritenuta di giustizia, sino al giorno della sentenza o in subordine della domanda giudiziale, nella misura che il Tribunale riterrà dovuta all' esito del giudizio, e da determinarsi occorrendo anche mediante valutazione equitativa F3 altresì condannare la Farmacia Vita Sas del Dott. Nunzio Lauria & C. al pagamento a favore della convenuta / appellata / appellante incidentale , signora Liberti Giulia, dei frutti del medesimo bene a far tempo dalla sentenza o in subordine dalla domanda giudiziale (intendendosi detto termine decorrente dalla data della sentenza laddove la condanna di cui al precedente capoverso abbia ad oggetto il periodo sino a tale data e dalla domanda giudiziale nell' altro caso) sino al giorno del pagamento dell' equivalente pecuniario sopra indicato, e ciò con sentenza di condanna generica, con riserva di determinazione del quantum in separato giudizio F4 ovvero e comunque - e con riserva di gravame - disporre il ripristino della posizione giuridica della convenuta / appellata / appellante incidentale, signora Liberti Giulia, al momento precedente la conclusione del contratto, comunque l'azione in tal senso proposta debba ritenersi nominata e su qualsivoglia titolo il Tribunale debba ritenere dovuto detto ripristino e ritenga esso debba essere conseguentemente attuato. g. condannare la Farmacia Vita Sas del Dott. Nunzio Lauria & C. a pagare alla convenuta / appellata / appellante incidentale, signora Liberti Giulia, rivalutazione monetaria ed interessi su tutte le somme dovute, nelle misura e con le decorrenze dovute secondo legge (art.1284 co 1 e co 4 codice civile) h. in ogni caso con il favore di spese e competenze di lite In via istruttoria, anche per quanto occorra in via di appello incidentale - condizionato all' accoglimento dell' appello principale ex adverso proposto, e senza inversione dell' onere della prova, la convenuta / appellata / appellante incidentale, signora Liberti Giulia, chiede che l' Ill.mo Sig. Giudice voglia ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice nonché degli altri attori (oggi tutti appellanti in via principale), e per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli: "(a) vero che la signora Liberti Giulia ha ricevuto la farmacia di Mulazzano in eredità dal marito Dott. Mortari Giorgio deceduto il 14 ottobre 2009" Si indica quale testimone sul suddetto capitolo: Mortari Tullio - Via Dante, 50, 26839 Zelo Buon Persico (Lo) "(b) vero che la signora Liberti Giulia, priva di laurea in farmacia, era titolare di autorizzazione provvisoria alla gestione (come da doc 7 di parte convenuta - doc 2 del fascicolo di parte attrice - Disposizione Dirigenziale Asl Lodi n.36 del 5 febbraio 2010)" Si indica quale testimone sul suddetto capitolo: Mortari Tullio - Via Dante, 50, 26839 Zelo Buon Persico (Lo) "(c) vero che nell' interesse di Farmacia Vita S.a.s. del Dottor Nunzio Lauria & C. all' epoca Farmacia Vita Snc di Palmeri Vita Anna e C, condusse le



trattative per la compravendita della farmacia di Mulazzano, il Dott. Nunzio Lauria" Si indicano quali testimoni sul suddetto capitolo: Mariano Pierluigi presso Federfarma Lombardia - Viale Piceno 18 - 20129 Milano (MI) Mortari Tullio - Via Dante, 50, 26839 Zelo Buon Persico (Lo) "(d) vero che nella primavera 2011 – mese di marzo - il Dott. Nunzio Lauria dopo essersi dichiarato interessato all' acquisto, abbandonò le trattative e cessò dare notizia di sé, ovvero non cercò e non chiamò più la signora Liberti Giulia, sino alla estate 2011" Si indica quale testimone sul suddetto capitolo: Mortari Tullio - Via Dante, 50, 26839 Zelo Buon Persico (Lo) "(f) vero che la Dott. Vita Anna Palmeri ed il Dott. Giuseppe Loris Lauria, soci della Farmacia Vita S.a.s. del Dottor Nunzio Lauria & C., e il Dott. Nunzio Lauria, sin dal tempo dell'acquisto della farmacia di Mulazzano, erano abilitati all'esercizio della professione di farmacista" Si indica quale testimone sul suddetto capitolo: Mortari Tullio - Via Dante, 50, 26839 Zelo Buon Persico (Lo) "(g) vero che gli odierni attori hanno gestito, prima dell'acquisto della farmacia di Mulazzano, un'altra farmacia, sita in Bertonico" Si indica quale testimone sul suddetto capitolo: Mortari Tullio - Via Dante, 50, 26839 Zelo Buon Persico (Lo) "(h) vero che il Dott. Nunzio Lauria e Farmacia Vita S.a.s. del Dottor Nunzio Lauria & C. all' epoca Farmacia Vita Snc di Palmeri Vita Anna e C, furono assistiti nella negoziazione per l'acquisto della farmacia e nella conclusione del contratto, dal Dott. Pierluigi Mariano, direttore di Federfarma Lombardia" Si indicano quali testimoni sul suddetto capitolo: Mariano Pierluigi presso Federfarma Lombardia -Viale Piceno 18 - 20129 Milano (Mi) Mortari Tullio - Via Dante, 50, 26839 Zelo Buon "(i) vero che Federfarma Lombardia è l'Unione Regionale delle Associazioni Provinciali dei Titolari di Farmacia ed ha quale scopo quello di tutelare, a livello regionale, gli interessi tecnici, sindacali, professionali ed economici delle Associazioni Provinciali e delle farmacie loro iscritte." Si indicano quali testimoni sul suddetto capitolo: Mariano Pierluigi presso Federfarma Lombardia - Viale Piceno 18 -20129 Milano (Mi) Mortari Tullio - Via Dante, 50, 26839 Zelo Buon Persico (Lo) "(j) vero che ho lavorato quale Farmacista presso il dispensario Farmaceutico di Galgagnano dall' anno 2009 all' anno 2011" Si indica quale testimone sul suddetto capitolo: Grignani Elenia – via Inverno 3 – 27010 Gerenzago (Pv) "(k) vero che nel suddetto periodo la farmacia presso il suddetto dispensario ha ricevuto ed evaso circa 20 ricette (prescrizioni mediche pagate dal servizio sanitario nazionale) per settimana." Si indica quale testimone sul suddetto capitolo: Grignani Elenia – via Inverno 3 – 27010 Gerenzago (Pv) "(l) vero che a seguito della richiesta inviata dal Comune di Galgagnano al Dispensario di Galgagnano il 2 novembre 2011 con richiesta di



chiarimenti in ordine al cambio di gestione (di cui al doc. 10 fascicolo di parte attrice) conferivo nel dicembre 2011 con il Dott. Nunzio Lauria, e costui mi riferiva di sapere della domanda del dottor Legnazzi e di non essere interessato alla acquisizione del dispensario di Galgagnano" Si indica quale testimone sul suddetto capitolo: Giannini Stefano, Sindaco del Comune di Galgagnano nell' anno 2011, presso Municipio di Galgagnano, Piazza del Palazzo, 2 - 26832 Galgagnano "(m) vero che Farmacia Vita S.a.s. del Dottor Nunzio Lauria & C. pagava alla convenuta, a titolo di acconti prezzo, nell' anno 2011: - Euro 100.000,00 il 21 settembre 2011, - Euro 1.350.000,00 il 10 ottobre 2011, e nell' anno 2012 - Euro 400.000,00 a mezzo assegni circolari accreditati dalla convenuta sul proprio conto corrente il 24 maggio 2012, - Euro 300.000,00 (come risulta dal doc.13 prodotto nel fascicolo di parte attrice, ora doc 10 di parte convenuta) il 15 ottobre 2012 accreditati dalla convenuta sul proprio conto corrente il 16 ottobre 2012, - Euro 300.000,00 a mezzo bonifico bancario accreditato sul conto corrente della convenuta in data 17 ottobre 2012 (cfr estratti conto doc. 11 di parte convenuta)" Si deduce il suindicato capitolo solo quale oggetto di interrogatorio formale del Dott. Nunzio Lauria quale legale rappresentante della Farmacia Vita Sas La convenuta / appellata / appellante incidentale, signora Liberti Giulia, chiede altresì il rigetto di ogni istanza istruttoria ex adverso avanzata Sempre in via istruttoria e senza inversione dell'onere della prova, la convenuta / appellata / appellante incidentale, signora Liberti Giulia, chiede – in caso di ammissione delle istanze istruttorie ex adverso avanzate - di essere ammessa a prova contraria diretta per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova per testi dedotti da parte attrice nella memoria ex art.183 co 6 n.2 datata 30 gennaio 2016 (rectius 2017) depositata nel giudizio di primo grado : capitoli contrassegnati con i numeri 3. 4. e 9. della citata memoria avversaria Si indica quale testimone a prova contraria sui suddetti capitoli: Mortari Tullio - Via Dante, 50, 26839 Zelo Buon Persico (Lo) capitoli contrassegnati con i numeri 18. 19. e 20. della citata memoria avversaria Si indica quale testimone a prova contraria sui suddetti capitoli: Giannini Stefano, Sindaco del Comune di Galgagnano nell' anno 2011, presso Municipio di Galgagnano, Piazza del Palazzo, 2 - 26832 Galgagnano Sempre in via istruttoria e senza inversione dell'onere della prova, la convenuta / appellata / appellante incidentale, signora Liberti Giulia, chiede che l' Ill.mo Signor Giudice voglia emettere i seguenti ordini di esibizione ex art.210 cpc: - ordinare a Farmacia Vita S.a.s. del Dottor Nunzio Lauria & C., ed ai signori Dott.ssa Vita Anna Palmeri, Dott. Giuseppe Loris Lauria, Dott. Nunzio Lauria, di esibire e/o produrre in giudizio copia delle rispettive dichiarazioni dei redditi - Unico Società di Persone - Unico



Presone Fisiche - a far tempo da quelle relative all' anno 2011 ed a quelle successive sino al momento della pronuncia dell' ordine di esibizione, ovvero in subordine alla data di proposizione della domanda giudiziale, nonché di esibire e/o produrre in giudizio, in originale o in copia, per ciascuna delle annualità in questione, i seguenti documenti : i) registro corrispettivi relativo alla Farmacia di Mulazzano e ai dispensari di Quartiano - Cassino d' Alberi - Galgagnano (quest' ultimo sino al 6 feb 2012); ii) registro IVA vendite iii. registro IVA acquisti iv. libro giornale v. libro inventari e bilanci al 31 dicembre di ogni anno vi. schede contabili – partitari (ivi compresi conti costi del personale e contributi, nulla comunque escluso) vii. libro unico del lavoro viii. estratti di conto corrente relativi ai rapporti bancari in essere ix. distinte presentazione Asl ricette prescrizione farmaci - ordinare a Farmacia Vita S.a.s. del Dottor Nunzio Lauria & C., ed ai signori Dott.ssa Vita Anna Palmeri, Dott. Giuseppe Loris Lauria, Dott. Nunzio Lauria, di esibire e/o produrre in giudizio, in originale o in copia, i seguenti documenti: copia degli ordini di bonifico dei quali si trova riscontro negli estratti del conto corrente intestato alla signora Liberti Giulia, nonché copia dei titoli / mezzi di pagamento nei quali menzione nella quietanza prodotta quale doc.13 nel fascicolo di parte attrice, nonché copia degli altri titoli / mezzi di pagamento dei quali si trova riscontro negli estratti del conto corrente intestato alla signora Liberti Giulia, estratti conto tutti prodotti nel fascicolo di parte convenuta / appellata / appellante incidentale Infine sempre in via istruttoria e senza inversione dell'onere della prova, la convenuta / appellata / appellante incidentale, signora Liberti Giulia, chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia disporre consulenza tecnica d' ufficio volta a stabilire l' entità degli importi dovuti da parte attrice in relazione alle domande - subordinate / riconvenzionali - di cui ai punti e) e f) e relative sottonumerazioni delle presenti conclusioni".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa, come emergono dalla documentazione agli atti, possono in sintesi essere così riassunti:

- con rogito notarile del 10/10/2011, la Farmacia Vita snc della dott.ssa Palmieri Vita Anna & C. acquistava da GIULIA LIBERTI, autorizzata alla gestione provvisoria quale erede del dott. Mortari, l'attività denominata "Farmacia Liberti Giulia" (poi trasformata in FARMACIA VITA sas del dott. Nunzio Lauria & C.), sita a Mulazzano via Quartiano n. 19, avente ad oggetto l'attività di vendita di prodotti farmaceutici e prodotti complementari;



- l'oggetto del contratto di vendita era il diritto di esercizio e la connessa azienda commerciale, comprensiva della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Mulazzano (LO) e di tre dispensari farmaceutici aperti e attivati nella provincia di Lodi e, più precisamente, a Galgagnano, a Quartiano e a Cassino D'Alberi (clausola 1).
- Parte venditrice, con i patti sottoscritti, garantiva "la piena titolarità e l'assenza di pesi, vincoli, oneri apparenti e non, privilegi, pegni, di natura sia civilistica che fiscale e tributaria, e di diritti di terzi tanto di natura reale quanto di natura obbligatoria che ne possano limitare la piena proprietà e disponibilità e/o ridurne il valore" (clausola 7);
- venivano pagati dall'acquirente € 2.450.000,00 a fronte del prezzo di vendita convenuto in € 2.800.000,00;
- l'efficacia della vendita veniva sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte dell'Autorità Amministrativa Sanitaria dei relativi provvedimenti autorizzativi (clausola 8);
- il dispensario di Galgagnano, sin dal 2009, era stato oggetto di richiesta, ai fini della gestione, da parte del titolare della Farmacia di Cervignano, dottor Legnazzi, a cui veniva assegnato dall'ASL di Lodi nel dicembre 2011;
- il contratto di compravendita alla clausola n. 11 demandava ad arbitrato irrituale le questioni inerenti all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione delle controversie discendenti dal contratto di compravendita;
- parte venditrice, nel 2015, promuoveva procedura arbitrale, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo residuo pari a € 350.000,00 e con condanna al versamento di altri importi (imposta di registro, interessi, sanzioni e somme indicate nella cartella esattoriale notificata da Equitalia Nord spa);
- gli attuali appellanti aderivano alla procedura arbitrale, eccependo l'inadempimento della venditrice per violazione dell'art. 7 del contratto di compravendita e concludendo con la richiesta di riduzione del prezzo concordato, in misura proporzionale all'incidenza del valore del dispensario di Galgagnano, di cui non avevano ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione;
- il lodo arbitrale in data 8/3/2016 accertava che la Liberti aveva omesso di comunicare, nel corso delle trattative, la circostanza che il terzo, dott. Legnazzi, aveva avviato l'iter amministrativo per farsi assegnare il dispensario di Galgagnano e, ferma restando la validità del contratto di compravendita, disponeva una riduzione del 25% del prezzo ancora dovuto dagli acquirenti;
- il lodo arbitrale non è stato impugnato.



La FARMACIA VITA sas del dott. Nunzio Lauria & C., VITA ANNA PALMERI, GIUSEPPE LORIS LAURIA E NUNZIO LAURIA hanno citato in giudizio LIBERTI GIULIA dinanzi il Tribunale di Lodi, chiedendo l'accertamento della nullità parziale del contratto di compravendita stipulato tra le parti, oltre al conseguente risarcimento del danno.

In via subordinata, hanno concluso per l'annullamento del contratto per dolo e, in ulteriore subordine, per l'annullamento per errore essenziale, per l'accertamento del mancato avveramento della condizione sospensiva, nonché la condanna alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.

GIULIA LIBERTI, costituitasi, ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori VITA ANNA PALMIERI, GIUSEPPE LORIS LAURIA e NUNZIO LAURIA, nonché il difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale di Lodi, stante la presenza di clausola compromissoria e ha chiesto, nel merito, il rigetto delle domande.

Il Tribunale di Lodi ha dichiarato improponibili le domande formulate da FARMACIA VITA sas del dott. Nunzio Lauria & C., VITA ANNA PALMIERI, GIUSEPPE LORIS LAURIA e NUNZIO LAURIA, rilevando la competenza giurisdizionale degli arbitri, stante il tenore della clausola compromissoria e la natura della controversia.

FARMACIA VITA sas del Dott. Nunzio Lauria & C., VITA ANNA PALMIERI, GIUSEPPE LORIS LAURIA e NUNZIO LAURIA hanno impugnato la sentenza. Gli appellanti:

- hanno contestato la mancata valutazione della condotta, contraria a correttezza e buona fede, tenuta dalla venditrice nella fase delle trattative, rispetto all'impegno assunto di trasferire anche il dispensario di Galgagnano, in assenza di pesi o vincoli di qualsiasi natura, ricollegandolo al mancato avveramento di una condizione sospensiva e quale causa di invalidità del contratto;
- hanno lamentato l'errore del Giudice di primo grado nell'affermare che le questioni attinenti alla validità del contratto, derivanti da comportamenti integranti la responsabilità precontrattuale, potessero farsi rientrare tra le controversie deferite in arbitrato, tramite la clausola compromissoria pattuita in contratto.

Sulla base di tale impostazione, previa rimessione ex art. 353 cpc della causa al primo giudice, hanno insistito per l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado.

Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo di confermare la sentenza impugnata e, in via di appello incidentale condizionato, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.



Alla prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate dalle parti le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e decorsi i termini per il deposito degli scritti difensivi finali, la causa perviene a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la Corte è chiamata ad affrontare le seguenti questioni:

- se il presente contenzioso sia escluso dall'ambito di operatività della clausola arbitrale voluta dalle parti, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario, e,
- in ipotesi affermativa, se il bene della vita, collegato ai diritti azionati, abbia già trovato tutela nella procedura arbitrale che ha riguardato un contenzioso originato dai medesimi fatti storici.

Con la clausola n. 11 del contratto di compravendita le parti hanno previsto che "le controversie relative all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto, per le quali la legge non prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati dai presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Milano e Lodi, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, di cui almeno uno iscritto all'Albo degli Avvocati che fungerà da Presidente. Nel caso di mancata nomina nel previsto termine, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Lodi. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 180 (centottanta) giorni dalla costituzione secondo equità, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura, fermo il diritto al contraddittorio. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o come sarà ripartito il costo dell'arbitrato. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri, fatti salvi i diritti di impugnazione derivanti in materia dalla legge".

Non è contestata dalle parti la qualificazione giuridica della clausola compromissoria come clausola devolutiva delle controversie ad arbitrato irrituale, con rinvio all'art. 808 *ter* cpc, nella formulazione data dal d.lgs. n. 40/2006, né la sua validità.

La clausola negoziale, con cui si è fatto riferimento a categorie giuridiche astratte (interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto), porta la Corte ad affermare *ex* art. 1362 cc che, per volontà delle parti, la giurisdizione è stata derogata in favore degli



arbitri con riferimento a tutte le controversie aventi *causa petendi* nel contratto di compravendita, in cui la clausola è stata inserita¹.

La tesi restrittiva sostenuta dagli appellanti non tiene conto che gli invocati rimedi della nullità e dell'annullamento implicano, di per sé, sia questioni interpretative dell'atto di compravendita, in relazione a quanto contrattualmente stabilito, sia questioni legate alla concreta esecuzione del programma negoziale².

Nel contratto di compravendita non si rinviene alcuna espressa volontà delle parti di riservare parte dei diritti, derivanti da tale rapporto, alla giurisdizione ordinaria o di delimitare la portata della clausola compromissoria.

Il criterio per la sua interpretazione, dato dall'art. 808 *quarter* cpc, e l'indicazione del legislatore di privilegiare l'unitarietà della giurisdizione scelta dalle parti, come osservato dal Giudice di primo grado, consente alla Corte di condividere le conclusioni della sentenza impugnata, in punto improcedibilità delle proposte domande di nullità *ex* art. 1419 cc, di annullamento *ex* artt. 1439 e 1440 cc e di accertamento del mancato avveramento della condizione sospensiva/inefficacia del contratto di compravendita.

La Corte procede ora all'esame del motivo che gli stessi appellanti indicano come punto più critico della decisione e cioè quello "in cui il giudicante riconduce all'arbitrato irrituale addirittura la materia della responsabilità precontrattuale (ed extracontrattuale), che costituisce la base della causa petendi"³.

Secondo gli appellanti, poiché i dispensari erano parte del complesso aziendale oggetto di vendita, le omesse informazioni della Liberti, sulla richiesta di subentro nella gestione del dispensario farmaceutico del Comune di Galgagnano da parte di altro titolare di farmacia più vicina geograficamente, hanno integrato un'ipotesi di responsabilità rilevante ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cc e, dunque, una responsabilità estranea alla clausola compromissoria, poiché non riconducibile alla previsione contrattuale, ma all'ipotesi di cui all'art. 2043 cc.



¹ Cass. sez. VI civ. n. 26553/2018 "In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'"interpretazione" e "l'esecuzione" del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio".

² Cass. sez. I civ. ord. n. 3795/2019.

³ Pag. 18 atto di appello.

Il motivo è infondato.

La Corte non ignora la più recente giurisprudenza di legittimità⁴ in ordine alle condizioni per estendere gli effetti della clausola compromissoria alle controversie in materia di responsabilità da fatto illecito.

I principi enunciati dalla Cassazione, tuttavia, non sono utili per la soluzione del caso concreto.

La Corte non può esimersi dal rilevare che la domanda a titolo di responsabilità precontrattuale proposta dagli appellanti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica data, ricalca le ragioni poste dagli arbitri a sostegno dell'accoglimento della riduzione equitativa delle somme ancora dovute dagli acquirenti alla Liberti e si differenzia dalle conclusioni del lodo solo per il profilo economico.

Il collegio arbitrale ha valutato negativamente la condotta omissiva tenuta dalla Liberti nella fase antecedente la cessione del complesso aziendale nella convinzione che la venditrice fosse a conoscenza del fatto che il dott. Legnazzi avesse l'intenzione di avviare l'iter amministrativo per farsi assegnare il dispensario di Galgagnano.

Pur escludendo l'invalidità dell'atto di compravendita, il Collegio arbitrale ha ritenuto la condotta omissiva della Liberti rilevante per una rideterminazione, in via equitativa, delle somme ancora dovute a saldo del prezzo di cessione "in virtù dei principi comuni in materia di correttezza e buona fede"⁵.

Gli arbitri hanno ben evidenziato che la rivendicazione degli attuali appellanti di non corrispondere il saldo del prezzo della compravendita, in origine pattuito, era da ricollegarsi alla riassegnazione a terzi del dispensario di Galgagnano e che, anche in ragione delle conoscenze professionali di cui gli acquirenti erano in possesso, erano necessariamente consapevoli del rischio di riassegnazione ad altri titolari delle farmacie geograficamente più vicine.

L'assegnazione in gestione dei dispensari era ed è regolata da normativa specifica, sottratta alla disponibilità delle parti (Disposizione Dirigenziale dell'USC Assistenza Farmaceutica – USL di Lodi – deliberazione n. 412/2011), di talché nessuna impugnazione è stata proposta da parte degli appellanti avverso il decreto di subentro dell'ASL di Lodi in data 31/1/2012 in favore del terzo dott. Achille Legnazzi, divenuto nuovo assegnatario in quanto titolare di una farmacia più vicina e disposto ad assumere la gestione del dispensario di Galgagnano.

R

⁴ Cass. sez. I ord. n. 31350/2022.

⁵ Pag. 23 del Lodo.

La Corte non considera rilevanti le argomentazioni degli appellanti in ordine alle riserve manifestate in sede arbitrale di "ogni altra azione non coperta dalla clausola compromissoria e proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria"⁶.

Il Lodo, come già riportato, non è stato impugnato.

Gli appellanti hanno accettato la decisione arbitrale di riduzione del prezzo di acquisto del complesso, per l'impossibilità di continuare nella gestione di tutti i dispensari indicati negli accordi.

Abbandonata la tesi, sostenuta avanti agli arbitri, dell'inadempimento della venditrice rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, a distanza di tempo, hanno preteso di ottenere tutela dal Tribunale di Lodi, lamentando un pregiudizio che non può essere considerato diverso soltanto perché non (più) collegato all'oggetto del contratto, ma ad un titolo di responsabilità diverso.

Le condotte ascritte alla LIBERTI ricadono nell'ambito della medesima ricostruzione fattuale, le domande cumulate rivolte al Tribunale di Lodi sono *lato sensu* collegate al contratto di compravendita e ricadono sotto gli effetti della clausola compromissoria, con conseguente competenza giurisdizionale del Collegio arbitrale, anche per le connesse azioni risarcitorie⁷.

A diversa conclusione la Corte non può pervenire neppure facendo riferimento alla giurisprudenza, citata dalla difesa degli appellanti, formatasi sulla necessità di previsione specifica di volontà delle parti per deferire agli arbitri anche le controversie extracontrattuali connesse a vicende negoziali.

Un attento esame del precedente richiamato consente alla Corte di rilevare che, nel caso sottoposto al giudice di legittimità, accanto alla clausola compromissoria era stata introdotta dalle parti altra apposita clausola, con cui si conveniva che ogni altra ulteriore controversia, che non potesse essere fatta rientrare fra quelle affidate alla competenza arbitrale, sarebbe stata sottoposta alla competenza del giudice ordinario⁸.

⁷ Cass. civ. ord. n. 15068/2012, Cass. civ. n. 13531/2011:"La clausola compromissoria relativa alle controversie sull'interpretazione, la conclusione e la risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, la quale, analogamente alla domanda di risoluzione, attiene alla fase esecutiva del contratto, implicando l'accertamento dell'inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte"

⁸ Così in Cass. civ. ord. n. 20673/2016: "Anche ove si fosse voluta invocare la interpretazione dell'art. 808 quater cpc per risolvere in chiave estensiva i dubbi interpretativi connessi all'applicazione della clausola compromissoria, il tenore letterale della clausola 15.2 dovrebbe comunque imposto diversa conclusione. Non avrebbe, infatti, avuto alcun senso stabilire un foro convenzionale per le controversie connesse al contratto se la intenzione delle parli fosse stata quella di devolvere agli arbitri ogni vicenda scaturente dall'Accordo per titolo contrattuale ed extracontrattuale. Sembra, piuttosto, che le parti abbiano, invece, inteso, con formula di salvezza, stabilire che, se la controversia, avuto riguardo al suo titolo,



⁶ Pag. 12 del Lodo.

Correttamente, quindi, in quel giudizio la portata omnicomprensiva della clausola compromissoria cedeva il passo ad una apposita volontà contraria delle parti, volontà non rinvenibile nel contratto di compravendita interessato al presente contenzioso.

Conclusivamente, la dichiarazione di improponibilità delle domande formulate dalla FARMACIA VITA S.A.S. DEL DR. NUNZIO LAURIA & C. e altri, a giudizio della Corte, deve trovare conferma.

In tali conclusioni rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni, istruttorie e di merito, sollevate dagli appellanti unitamente a quelle introdotte dalla LIBERTI, con l'appello in via incidentale condizionato.

Le spese del grado vengono regolamentate secondo soccombenza e poste a carico degli appellanti, in via fra loro solidale.

La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto dello scaglione di riferimento previsto dal DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indeterminabile - complessità bassa), con applicazione dei parametri medi, per tutte le fasi salvo quella istruttoria, non tenutasi, e valutata l'attività di difesa prestata.

P.Q.M

La Corte d'Appello di Milano, sull'appello in via principale proposto da FARMACIA VITA S.A.S. DEL DR. NUNZIO LAURIA & C., VITA ANNA PALMIERI, GIUSEPPE LORIS LAURIA E NUNZIO LAURIA e sull'appello in via incidentale condizionato proposto da GIULIA LIBERTI avverso la sentenza n. 538/2020 pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 18/11/20, così provvede:

- 1) rigetta l'appello in via principale proposto da FARMACIA VITA S.A.S. DEL DR. NUNZIO LAURIA & C., VITA ANNA PALMIERI, GIUSEPPE LORIS LAURIA E NUNZIO LAURIA e, ritenuto assorbito l'appello in via incidentale condizionato proposto da GIULIA LIBERTI, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna gli appellanti in solido a rifondere GIULIA LIBERTI le spese di lite del grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge nella misura di legge dovuta;
- 3) dà atto che, per effetto della presenta decisione, sussistono i presupposti di cui

all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 *bis* D.P.R. n. 115/02.

Così deciso in Milano, il 9/11/2022

Il Consigliere rel. est. *Serena Baccolini*

Il Presidente Domenico Bonaretti

Firmato Da: BONARETTI DOMENICO CAMILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dd1a2e34cafd398 Firmato Da: BACCOLINI SERENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 10c918def37249c5 Firmato Da: PITTONI PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a6c36834041231a1f82063332259f3a